

COMUNE DI PRAIA A MARE

PROVINCIA DI COSENZA

VERBALE DI SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE COPIA

N. 21 DATA 06/06/2013.

OGGETTO: TARES (Tassa Rifiuti e Servizi). Determinazione tariffe per l'anno 2013

L'anno duemilatredici il giorno 6 del mese di giugno alle ore 17:00. nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente, come da avvisi scritti notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria e aperta al pubblico - in prima convocazione.

- Risultano presenti i Sigg.:

1)	PRATICO' Antonio	SINDACO	SI
2)	GIANNOTTI Antonio	Consigliere	SI
3)	CEGLIE Rosa	Consigliere	SI
4)	ESPOSITO Francesca	Consigliere	SI
5)	DE PRESBITERIS Roberto	Consigliere	SI
6)	DE LORENZO Antonino	Consigliere	SI
7)	TRIMBOLI Francesco	Consigliere	SI
8)	MAIORANA Anna	Consigliere	SI
9)	DE PAOLA Pietro	Consigliere	SI
10)	DEPRESBITERIS Anna Maria	Consigliere	SI
11)	MARSIGLIA Francesco	Consigliere	SI

Totale presenti n 11 assenti n. 0

E' presente l'assessore esterno **Marsiglia Fernando** senza diritto di voto

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa **ALGERI Santa Rosaria** con funzioni di verbalizzante.

La seduta è aperta al pubblico

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il **sig. Trimboli Francesco** nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale apre la seduta.

IL PRESIDENTE

Passa la parola al consigliere **Ceglie Rosa**:

“Dall'anno 2013 è istituito il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (c.d. TARES), in sostituzione della TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e degli altri prelievi in materia di rifiuti (TIA1 e TIA2).

La disciplina del nuovo tributo è contenuta nell'art 14 del decreto legge n. 201/2011 e nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, originariamente adottato ai fini dell'applicazione della TIA1 e ora richiamato dal decreto legge ai fini dell'applicazione anche del nuovo tributo, nonché nei regolamenti adottati dai singoli comuni.

I comuni devono annualmente determinare l'importo del tributo, sulla base delle disposizioni e secondo i criteri di seguito illustrati.

Caratteristiche generali del nuovo tributo

In via preliminare appare opportuno evidenziare le caratteristiche essenziali della nuova entrata.

Il tributo è in realtà costituito da due distinte componenti:

- a) *la componente rifiuti, da corrispondere in base a tariffa, destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati (comprendente lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti)*
- b) *la componente servizi, costituita da una maggiorazione della tariffa relativa ai rifiuti, destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (vigilanza, illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.)*

- PRINCIPALI DIFFERENZE CON LA TARSU

- 1) *Anzitutto, è previsto l'obbligo della copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti, mentre con la tassa era sufficiente coprire almeno il 50% di tali costi (nell'anno 2012 nel Comune di Praia a Mare con la TARSU è stato coperto circa il 72% dei costi del servizio).*
- 2) *Inoltre, sussiste l'obbligo di coprire costi non considerati nel precedente regime TARSU ai fini della tassa stessa, quali i Costi relativi all'Amministrazione, alla Riscossione ed ai Contenzioso (c.d. CARC) Pertanto il nuovo tributo risulta necessariamente più oneroso per i contribuenti rispetto al precedente prelievo.*
- 3) *Nella determinazione della tariffa del nuovo tributo, in ossequio al principio comunitario "chi produce rifiuti paga", la quantità di rifiuti prodotta dalla singola utenza, sia pure desumibile anche attraverso metodi presuntivi, assume maggiore rilievo (ad es., diversamente da quanto avveniva con la precedente tassa, per le abitazioni si tiene conto, oltre che della superficie , del numero di coloro che convivono nelle stesse).*
- 4) *E' previsto che il nuovo tributo debba essere versato esclusivamente al Comune, che deve pertanto procedere obbligatoriamente in proprio alla riscossione volontaria dello stesso.*
- 5) *Nella determinazione della tariffa TARSU, sia per le Utenze domestiche e sia per le Utenze non domestiche si applicava la cosiddetta "addizionale Eca" per la percentuale del 10% - originariamente istituita, nella misura del 2%, dall'articolo 1 del Rd 2145 del 30 novembre 1937 - "fu elevata al 5 per cento dal D. Lgs. 100 del 18 febbraio 1946. Una maggiorazione di pari importo (5 per cento: quella che il lettore chiama "maggiorazione tout court) fu introdotta dalla legge 346 del 10 dicembre 1961. L'addizionale e la maggiorazione spettavano inizialmente agli enti comunali di assistenza (Eca, appunto), ora soppressi con la nuova Tares. Il potere dei comuni di prelevare dette maggiorazioni, con la tassa sui rifiuti - malgrado la soppressione degli Eca è stato, da ultimo, ribadito dall'articolo 3, comma 39, della legge 549 del 28 dicembre 1995.*
- 6) *Inoltre, la riforma del federalismo fiscale municipale ha decretato a partire dal 2012, la soppressione dell'addizionale all'accisa sull'energia di competenza dei Comuni (comma 10 art. 4 D.L. n. 16 del 02/03/2012). Addizionale , che per il comune di Praia a Mare rappresentava un ulteriore entrata a sostegno delle spese sostenute per il servizio che nel solo anno 2012 è stata di €.114.890,00. Somme quest'ultime che dovevano rientrare nella componente servizi della TARES e che l'Ente poteva recuperare tramite l'innalzamento della maggiorazione prevista, fino ad un massimo di €.40. Possibilità quest'ultima sospesa per l'anno 2013 dal D:L. n.35/2013 che intervenendo anche sulla TARES ha rinviato a fine 2013 il*

pagamento della maggiorazione di 0,30 euro per metro, che verrà versata interamente allo Stato e contemporaneamente ha eliminato l'ulteriore maggiorazione di 0,10 euro per metro che spettava ai Comuni.

-PER COSA SI PAGA

Il tributo è dovuto per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti e anche se di fatto non utilizzati, potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono peraltro esclusi dal tributo:

i locali e le aree che si devono ritenere oggettivamente inidonei a produrre rifiuti o per la loro natura (ad es. i locali con altezza inferiore a m. 1,5 e le aree intercluse) o per il particolare uso al quale sono stabilmente destinati (ad es. i locali riservati ad impianti tecnologici) o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno (ad es. le abitazioni prive delle utenze attive dei servizi di rete);

le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (parcheggi, aree a verde e giardini, balconi, terrazzi e lastrici solari, ecc.) e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Ai fini dell'applicazione del tributo, ed in particolare del calcolo della tariffa della componente rifiuti dello stesso, i locali e le aree sono distinti in utenze domestiche, comprendenti le abitazioni ed i locali accessori e pertinenziali delle stesse (box, cantine, ecc.), e utenze non domestiche, comprendenti tutte le altre tipologie di locali ed aree.

I locali e le aree ricompresi nelle utenze non domestiche sono inoltre classificati in diverse categorie, indicate nel d.P.R. n. 158/1999, in relazione alla destinazione d'uso ed alla conseguente omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti.

-CHI PAGA

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo i locali e le aree scoperte assoggettate al tributo medesimo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare coabitanti nella medesima abitazione o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stessi.

Per le parti comuni del condominio il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono tali parti comuni in via esclusiva.

In caso di utilizzo temporaneo di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

-COME SI CALCOLA

La componente rifiuti del tributo è calcolata moltiplicando la relativa tariffa per la superficie dei locali e delle aree assoggettate allo stesso.

La superficie assoggettabile al tributo, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi A, B e C), è data dall'80% della c.d. superficie catastale, di cui al D.P.R. n. 138 del 1998, e per le altre unità immobiliari, dalla superficie calpestabile, misurata per i locali sul filo interno dei muri al netto di eventuali pilastri e considerando le scale interne solo per la proiezione orizzontale, e per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni che vi insistono.

Non si tiene conto di quella parte di superficie sulla quale si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

Per le utenze domestiche una parte della componente rifiuti del tributo è calcolata anche sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare coabitanti: per le utenze non domestiche la componente rifiuti è calcolata solo moltiplicando la tariffa per la superficie.

Componente servizi

Alla tariffa della componente rifiuti del tributo si applica una maggiorazione pari a € 0,30, elevabile dai comuni a € 0,40, per metro quadrato di superficie assoggettabile allo stesso, costituente la componente servizi del tributo.

I comuni, sulla base dei criteri indicati, deliberano annualmente gli importi relativi alla quota fissa ed alla quota variabile della tariffa della componente rifiuti, distinti per le utenze domestiche e le diverse categorie delle utenze non domestiche, e stabiliscono l'eventuale aumento della maggiorazione della tariffa

-QUANTO SI PAGA

Salvo quanto più avanti precisato in merito alle modalità di quantificazione applicabili nel presente anno, il tributo, dovuto per anno solare, al quale corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, è determinato applicando le tariffe deliberate dal singolo comune per le diverse utenze, aggiungendo la maggiorazione secondo l'importo a metro quadrato deciso dal comune medesimo e tenendo conto delle agevolazioni previste dalla legge o dal regolamento comunale.

Per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo, mentre la quota variabile è espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare; per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo.

Qualora i locali e le aree da assoggettare a tributo non siano ricompresi in una delle categorie delle utenze non domestiche, il tributo è calcolato applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

Il tributo, compresa la componente servizi, è dovuto in proporzione al periodo dell'anno, specificato da ciascun comune nel proprio regolamento, nel quale si sono protratti il possesso, l'occupazione o la detenzione. Nel caso di multiproprietà il tributo è dovuto dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.

Per l'anno 2013, l'importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato nell'anno precedente a titolo di TARSU. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle rate è determinato tenendo conto delle tariffe approvate.

Sempre per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione costituente la componente servizi del tributo è effettuato in ogni caso in base alla misura di € 0,30 a metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al pagamento della tariffa della componente rifiuti, alla scadenza delle prime rate. L'eventuale conguaglio dovuto in caso di elevazione della maggiorazione da parte del comune (fino al massimo di € 0,40) è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

La tariffa della componente rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999.

Il D.P.R. n. 158/1999 individua anche i costi del servizio di gestione dei rifiuti da coprire. I costi sono annualmente definiti nel piano finanziario del servizio, predisposto dal responsabile del servizio interessato. Da tali costi occorre sottrarre il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (per le quali il tributo è corrisposto direttamente dal Ministero dell'istruzione sulla base di appositi criteri stabiliti dalla legge).

Per la determinazione della tariffa occorre che i costi - distinti in parte fissa, comprendente le componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti), e parte variabile, rapportata ai costi di gestione - siano ripartiti dal singolo comune tra l'insieme delle utenze domestiche e l'insieme delle utenze non domestiche. La tariffa è composta da due quote: la quota fissa, determinata in relazione alla parte fissa dei costi, e la quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e alla parte variabile dei costi medesimi.

Le due quote della tariffa sono calcolate utilizzando le formule indicate nel D.P.R. n. 158/1999, che tengono conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili alle diverse utenze, della superficie delle singole utenze e della potenziale quantità di rifiuti prodotti riferibili alle stesse, e che prevedono l'applicazione di specifici coefficienti moltiplicatori, stabiliti dal comune entro i limiti fissati dalla legge.

IPOTESI TARIFFARIE PER L'ANNO 2013

Sulla base di quanto disposto dalla succitata normativa, il Servizio Tributi ha formulato un'ipotesi di quantificazione delle tariffe del nuovo tributo da applicare nell'anno 2013 alle utenze domestiche e a quelle non domestiche.

In particolare, le tariffe sono state determinate in applicazione degli articoli 5 e 6 del D.P.R. n. 158/1999 e delle formule indicate nell'Allegato I di tale decreto, in ordine ai costi, comprendenti anche i costi di trattamento e smaltimento ed alla quantità complessiva di rifiuti prodotti dalle utenze del territorio, con determinazione della quantità di rifiuti riferibile alle utenze non domestiche in base ai coefficienti di produttività.

Inoltre, sempre ai fini della determinazione delle tariffe, si è ritenuto congruo, in fase di prima applicazione della TARES, procedere alla ripartizione della parte fissa e della parte variabile dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche sulla base della ripartizione tra le medesime utenze del gettito della TA.R.S.U. nell'anno 2012.

Infine, le ipotesi tariffarie sono state elaborate sulla base dei dati acquisiti dall'anagrafe comunale (numero dei componenti dei nuclei familiari) alla data del 1° gennaio 2013 e dei dati presenti nella banca dati tributaria (superfici, tipologie di attività, agevolazioni, ecc.) alla data del 28 febbraio 2013.

I dati ed i parametri utilizzati sono i seguenti:

a) **Costo Totale relativi al servizio di gestione dei rifiuti** € 2.116.641,80

b) **Ripartizione dei costi generali da coprire con la tariffa**

Parte fissa = € 775.720,56, pari al 36,65 % dei costi generali da coprire

Parte variabile = € 1.340.921,23, pari al 63,35 % dei costi generali da coprire

Come da Piano Finanziario approvato con Delibera di C. C. n. 15 del 23/05/2013

c) **Quantità rifiuti prodotti anno 2012** Kg. 5.209.000,00

d) **Previsione Quantità di Rifiuti Prodotti nel 2013** Kg. 5.500.000,00

Di cui

Kg. 3.377.289,25 dalle utenze domestiche, pari al 64,41 %

Kg. 2.122.710,75 dalle utenze non domestiche, pari al 38,59 %

e) **Costo Totale relativi al servizio di gestione dei rifiuti** € 2.116.641,80

f) **Ripartizione della parte Fissa e Variabile dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche**

Parte fissa

- Utenze domestiche $U_d =$ € 476.333,22, pari al 61,41 %

- Utenze non domestiche $U_{n,d} =$ € 299.387,34, pari al 38,59 % dei Costi Fissi

Parte variabile

Utenze domestiche $U_d =$ € 823.396,16, pari al 61,41 %

Utenze non domestiche $U_{n,d} =$ € 517.525,07 pari al 38,59 dei Costi Variabili

g) **Superfici**

Superficie complessiva = mq. 784.640,00 di cui

- - mq. 526.741,00 di utenze domestiche

- - mq. 257.899,00 di utenze non domestiche

Negli allegati alla presente sono riportate le ipotesi tariffarie elaborate dal Responsabile TARES e dal Responsabile dell'Ufficio Economico Finanziario rispettivamente per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, nonché alcuni esempi di calcolo della tariffa, della maggiorazione, del tributo provinciale e del totale complessivamente dovuto.

Allegati:

Allegato 1 (Superfici e coefficienti utenze domestiche)

Allegato 2 (Superfici e coefficienti utenze non domestiche);

Allegato 3 (Tariffe TARE anno 2013 utenze domestiche);

Allegato 4 (Tariffe TARES anno 2013 utenze non domestiche);

Allegato 5 (Esempi di calcolo della tariffa, della maggiorazione, del tributo provinciale")

Prende la parola il consigliere **Marsiglia Francesco**: " Quest'Amministrazione ha portato il 23 maggio scorso, con l'approvazione del Piano Finanziario la spesa per la TARES ex TARSU a 2.166.641,79 di euro. Negli anni della nostra gestione, la sola TARSU per il 2011 ammontava a 856.000,00 EURO. Dunque una spesa triplicata quasi rispetto alla nostra gestione 2011!

Nel 2012, inoltre, l'Amministrazione Praticò aumentava la TARSU dalle nostre 856.000,00 euro a 1.117.000,00 e l'acquedotto da 473.000,00 euro della nostra gestione a 693.000,00 euro! Ma, a fronte di questi aumenti, la copertura del servizio è rimasta pressocchè invariata (solo il 3% in più).

Oggi, con la TARES, supporteremo un tributo triplicato rispetto al 2011.

Ecco perché chiediamo di rivedere le aliquote, frutto di un Piano Finanziario: aumentare all'inverosimile i costi non corrisponde affatto ad un miglioramento e alla rispettiva copertura del servizio che oggi la legge

imponere all'100%, anche perché il servizio nell'anno 2012 è costato circa 1.578.000!!!

L'importo della TARES sarà più oneroso della TARSU e della TIA, poiché dovrà, oltre che coprire l'importo delle attuali tasse per i rifiuti, garantire la copertura totale dell'onere sostenuto per l'annesso servizio e assicurare un introito aggiuntivo pari a 30 centesimi a metro quadro (innalzato da questo Comune di 10 centesimi in più lo scorso 28 dicembre, ma fortunatamente imposto a 0,30 €/mq dal DL 35/2013), per finanziare i cosiddetti "servizi indivisibili" prestati dall'Ente (illuminazione pubblica, manutenzione delle strade pubbliche, polizia locale, aree verdi). Oltre all'incremento di 30 centesimi al metro quadro per il finanziamento dei servizi indivisibili che peserà su tutti in maniera indiscriminata, si aggiunge il cambiamento legato alla redistribuzione del carico in base alla tipologia di nucleo familiare. Emerge chiaramente come l'aggravio sarà più significativo all'aumentare del numero dei componenti del nucleo familiare (le famiglie di 5 e più componenti subirebbero un incremento medio di quasi il 30%).

Proponiamo viceversa che questo comune, riveda il regolamento di introduzione della TARES, prevedendo riduzioni tariffarie, nella misura massima del 30%, nel caso, ad esempio, di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Il consiglio comunale potrebbe inoltre, deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, queste agevolazioni darebbero iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura sarebbe comunque assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Non è comprensibile a questi amministratori la crisi che sta attraversando la città di Praia a mare. Rinchiusi nelle stanze del palazzo, hanno perso il contatto con il popolo e quindi la percezione delle difficoltà quotidiane che tutti i settori economici stanno attraversando.

Oramai il cittadino viene oppresso da quest'amministrazione, da una pressione fiscale che è alle stelle; il 52%. Ben oltre la media nazionale, ed ancora oggi, la proposta dell'ignoto offre alle attività stagionali, un nuovo aumento, un nuovo regalo: una maggiorazione della TARES per le attività stagionali del 20% portando per loro la tassazione dal 50% al 70%.

Risulta inconcepibile un aumento spropositato del costo del servizio. Se poi a questa ripartizione dei costi e quindi a queste aliquote proposte consideriamo la maggiorazione del 30% delle tariffe TARES da versare interamente allo Stato, capiamo tutti che si prospetta, una stangata di circa più del doppio dell'attuale tariffa che noi tutti cittadini pagheremo.

Invitiamo quest'Amministrazione a fare scelte responsabili. L'unica scelta responsabile è quella di rivedere le aliquote previste e il rispettivo Piano Finanziario. Ciò per eliminare tutte quelle spese inutili che fanno lievitare i costi, per il prossimo anno e per gli anni futuri, a ben 999.000,00 euro rispetto la spesa sostenuta dello scorso anno."

*Interviene il cons. **Giannotti Antonio**. "A proposito di responsabilità noi la sentiamo tutta e proprio per questo abbiamo fatto un piano finanziario che prevede tutte le spese perché se noi non copriamo le spese al 100% dove andiamo a prendere la differenza? Non ritengo sia giusto fare populismo perché se non incassiamo non possiamo coprire il costo totale del servizio."*

*Interviene il cons. **De Paola Pietro** che rivolgendosi al cons. **Giannotti Antonio** dice: "Noi ci troviamo nella duplice condizione di cittadini e di chi sta dall'altra parte. E' stato tassato di tutto e di più per cui io propongo di ritirare la proposta di determinazione della tariffa TARES per l'anno 2013 e di sottoporre a votazione richiesta di ritiro del punto."*

*Interviene il **Sindaco**: "Ancora una volta la minoranza fa confusione perché non conosce la materia, lo 0,30 euro % al mq. lo paga il cittadino direttamente allo Stato. Ci viene richiesto di pagare la differenza della mancata copertura con altri fondi comunali, ossia gestire un servizio in perdita così come è stato fatto dalla passata amministrazione che non si è accorta che la differenza non incassata ha prodotto un debito rilevante. E' appunto per questo che oggi siamo stati costretti a richiedere il mutuo allo Stato la cui restituzione ci costa circa 116.000 euro l'anno e per 30 anni. Inoltre, il consigliere dice che rispetto al 2012 è stato previsto oltre un milione euro in più, però non si dice quanto è costato realmente il servizio. Invito il consigliere Marsiglia a riflettere perché se oggi siamo stati costretti ad alzare le entrate per avere la copertura al 100% è stato perché noi vogliamo evitare altri debiti.*

Relativamente al campo da golf voglio precisare che quando ero all'opposizione avevo chiesto una commissione d'inchiesta ma loro votarono contro. La precedente amministrazione non è stata capace di

movimentare le somme già ottenute per cui la Regione ci ha comunicato la revoca del finanziamento. Noi invece, siamo andati alla Regione e ci siamo battuti per mantenere il finanziamento.”

Il consigliere **De Paola Pietro** chiede al presidente che si faccia rispettare il tempo per l'intervento anche al sindaco e chiede di leggere l'articolo del regolamento per il funzionamento del consiglio.

Il Presidente dice che il sindaco non è tenuto a rispettare i tempi previsti per i consiglieri e dice che l'articolo potrà essere letto in altra seduta consiliare.

Riprende il **Sindaco**: *“Vorrei rispondere alle affermazioni del consigliere Marsiglia che ci invita a fare una tariffa in perdita ed a coprire le perdite con risorse diverse. In altre parole ci spinge ad usare la stessa teoria da lui usata nei cinque anni decorsi di vita amministrativa durante i quali è stato gestito il servizio con una perdita secca pari, nei 5 anni, a 3.500.000 euro. Ritengo che detto invito dovrebbe essere attentamente valutato dagli organismi superiori perché si possano rendere conto della gestione allegra dei 5 anni, che ha prodotto l'indebitamento dell'Ente in modo pesantissimo. Non mi soffermo a spiegarne le dinamiche perché i problemi derivanti dai servizi gestiti in perdita quali acqua, fognatura e RSU, sono già stati ben evidenziati e riportati nelle delibere già adottate da questo consiglio. Pertanto, non si può accettare nessun discorso che possa travalicare la legge. Non posso esimermi di rappresentare al Consiglio che quella perdita annua di € 600.000,00 sugli RSU, che deriva da entrate e spese oggi ci portano ad applicare una TARES pesante dovuta all'inefficienza per non dire parole diverse e che oggi deve portarci non solo a quel recupero di 600.000,00 euro per RSU ma anche a far fronte, ricorrendo ai cittadini, sui mancati pagamenti dell'Ufficio del Commissario anni 2007-2008 e anno 2011 che oggi per una parte questa Amministrazione ha già fatto fronte. E basta andare a leggere le delibere poste in essere da loro stessi, perché si possano rendere conto se non lo ricordano, la dilazione di quei mancati pagamenti la cui ultima rata scade nel 2013. A tanto si aggiunge il mancato pagamento al Commissario di € 138.000,00 a cui questa amministrazione deve necessariamente far fronte. Per far fronte a tali debiti paga il cittadino perché non si sono saputi gestire i servizi. Termino indicando, ancora una volta, se c'è ne ancora bisogno, invitando gli amministratori di ieri, ora consiglieri di minoranza a fare discorsi responsabili e costruttivi perché la pietra sul passato la deve mettere la passata amministrazione e noi, per questo stiamo lavorando e purtroppo stiamo affrontando i problemi tutti in salita.”*

Il Presidente sottopone a votazione la proposta presentata dal gruppo di minoranza ossia il ritiro del punto.

Votazione: 3 favorevoli, 8 contrari (la maggioranza).

Interviene il consigliere **Giannotti Antonio** *“Ho ben esaminato la proposta agli atti, presentata dagli Uffici Comunali ed ho constatato che la stessa contiene l'applicazione del Ps al massimo (per il quale deve essere data adeguata motivazione) per cui ho richiesto agli stessi Uffici di elaborare una proposta con l'applicazione del Ps contenuto all'interno del range previsto dalla legge. Pertanto, chiedo al Consiglio Comunale di esaminare e approvare questa proposta, elaborata sempre dagli stessi uffici, che contiene le modifiche delle percentuali applicate”*

A questo punto il consigliere **Giannotti Antonio** consegna alla minoranza la proposta presentata in Consiglio contenente le modifiche delle percentuali e chiede al Consiglio di sottoporre a votazione detta proposta composta da n° 7 fogli.

Il Presidente sottopone a votazione la proposta presentata dal consigliere **Giannotti Antonio**.

Votazione: 8 favorevoli, 3 astenuti

Interviene il consigliere **De Paola Pietro**: *“Pur apprezzando la buona volontà della maggioranza e nello specifico della proposta del consigliere Giannotti abbiamo ritenuto di astenerci perché la rimodulazione della proposta merita una più attenta valutazione.”*

Interviene il consigliere **Ceglie Rosa**: *“Nella considerazione che la proposta fatta dal consigliere Giannotti possa salvaguardare soprattutto le attività che producono reddito e le abitazioni preannunciamo voto favorevole.”*

Il Presidente mette a votazione il punto all'odg con le modifiche apportate.

Con Votazione: 8 favorevoli, 3 astenuti (la minoranza)

A questo punto il

CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l' articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 1, comma 381, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013), che ha differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, di approvazione del Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997;
- il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante il c.d. Codice dell'ambiente;
- la legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (legge finanziaria 2010), come modificata dalla legge n. 42 del 26 marzo 2010, di conversione del decreto legge n. 2 del 25 gennaio 2010;
- l'articolo 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e sue modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- le Linee guida per l'elaborazione delle tariffe in materia di Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, formulate da un gruppo di esperti incaricati da una struttura in house del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in collaborazione con la Direzione federalismo fiscale del medesimo Ministero;

Premesso:

che ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011 :

- il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, da corrispondere per anno solare, è costituito da due componenti:
 - a) la componente rifiuti, che sostituisce la Tassa per lo Smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.), destinata con il proprio gettito alla copertura integrale dei costi relativi al servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - b) la componente servizi, destinata con il proprio gettito alla copertura dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili (sicurezza, illuminazione, manutenzione, ecc.);
- la tariffa della componente rifiuti del tributo, commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, è composta da due quote, la c.d. quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e la c.d. quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento dei rifiuti in discarica ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- per l'individuazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti da coprire con la componente rifiuti del tributo e per la determinazione della relativa tariffa si applicano i criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- la determinazione della tariffa è effettuata dal Comune in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con delibera consiliare n. 15 del 23/05/2013, redatto annualmente dal soggetto che svolge tale servizio;

- alla tariffa della componente rifiuti del tributo si applica una maggiorazione pari a € 0,30, modificabile in aumento dal Comune fino a € 0,40, per metro quadrato di superficie assoggettabile allo stesso, costituente la componente servizi del tributo;

che in base al d.P.R. n. 158/1999:

- la tariffa della componente rifiuti del tributo è articolata nelle categorie dell'utenza domestica, comprendente le abitazioni ed i locali di deposito (cantine, box, ecc.) di natura accessoria e pertinenziale delle stesse, e dell'utenza non domestica, comprendente tutte le altre tipologie di locali ed aree;

- ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, e le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie in relazione alla destinazione d'uso ed alla conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti;

- per la determinazione della tariffa il comune deve anzitutto procedere alla ripartizione tra le categorie dell'utenza domestica e dell'utenza non domestica dell'insieme dei costi, distinti in parte fissa e parte variabile, secondo criteri razionali, garantendo un'equa ripartizione degli stessi;

- le due quote (fissa e variabile) della tariffa delle diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche sono calcolate applicando gli appositi parametri e coefficienti;

- in particolare, per le utenze domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze, della potenziale quantità di rifiuti prodotti riferibili alle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare ed applicando gli appositi coefficienti (Ka e Kb), espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, e per le categorie delle utenze non domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze ed applicando gli appositi coefficienti (Kc e Kd), espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie di utenza;

- ad eccezione dei Ka (determinati dalla legge in misura fissa), i suindicati coefficienti devono essere stabiliti dai comuni, nell'ambito dei limiti minimi e massimi fissati dalla legge, al fine di assicurare la corretta ripartizione dei costi tra le diverse utenze;

- per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile è espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo;

Premesso inoltre:

- che le tariffe relative alle diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche devono essere approvate annualmente, sulla base della summenzionata ripartizione dei costi del servizio tra le utenze ed in applicazione dei suindicati criteri e coefficienti, con apposita deliberazione del Consiglio comunale entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, continuando a valere le tariffe in vigore in mancanza di modificazioni;

- che la ripartizione dei costi tra le utenze è stabilita con la medesima deliberazione di approvazione delle tariffe;

- che i coefficienti da applicare per la determinazione delle tariffe sono quelli previsti dal D.P.R. n. 158/1999

- che il Consiglio comunale, con la deliberazione di approvazione delle tariffe della componente rifiuti del tributo, può modificare in aumento la misura della componente servizi, fino a € 0,40 al metro quadrato, anche diversificando tale aumento in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi;

Vista la relazione del Servizio Tributi, allegata alla presente proposta di deliberazione, nella quale:

- si è ipotizzato di ripartire i costi, pari complessivamente a € 2.116.641,79 tra le utenze domestiche e non domestiche, secondo la seguente ripartizione:

1) Parte fissa

Utenze domestiche= 61,41% (€ 476.333,22), Utenze non domestiche = 38,59% (€ 299.387,34)

2) Parte variabile

Utenze domestiche = 61,41% (€ 823.396,16), Utenze non domestiche = 38,59% (€ 517.525,07)

- sulla base di tale ripartizione dei costi e in applicazione dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999 e dei coefficienti indicati negli allegati, sono state calcolate le tariffe relative alle utenze domestiche, distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, e le tariffe relative alle diverse categorie delle utenze non domestiche;

Ritenuto inoltre:

che la ripartizione tra le categorie di utenza domestica e non domestica dei costi da coprire attraverso la tariffa della componente rifiuti del tributo debba essere operata secondo le suindicate percentuali;

che, di conseguenza, le tariffe delle diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche debbano essere approvate in conformità alle suindicate ipotesi tariffarie;

Ritenuto, infine, che per il presente anno la componente servizi del tributo debba essere applicata in via generale nella misura minima di € 0,30 a metro quadrato;

Ritenuto ancora di modificare, per l'anno 2013, il comma 4 dell'art. 24 del Regolamento Tares nella parte in cui prevede la percentuale della maggiorazione del 50% per le attività stagionali sotto riportate, nelle percentuali di seguito indicate:

■ per l'attività di campeggi stagionali	70%
■ per l'attività di alberghi stagionali senza ristorante	70%
■ per l'attività di supermercati, macellerie, generi alimentari	70%
■ per l'attività di banchi di mercato e generi alimentari	70%
■ per autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	70%

Ritenuto necessario definire in due rate le modalità di riscossione del nuovo tributo, ponendo le seguenti scadenze:

1) 30 settembre 2013 - prima rata di acconto commisurata al 100% dell'importo della TARSU dovuta per il 2012;

2) 31 dicembre 2013 - seconda rata a saldo della TARES 2013.

La somma della sola rata in acconto di cui al precedente punto 1), dovrà comunque coincidere con l'importo della corrispondente TARSU 2012 ed i relativi pagamenti saranno scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata a saldo, dovuta a titolo di Tares per l'anno 2013.

Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all'articolo 42, comma 2, lettere a) e f) del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 "Art.49. Pareri dei responsabili dei servizi (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012), il quale prevede:

1 Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2 Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3 I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4 Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione."

Atteso infine che la presente proposta di deliberazione è munita di tutti i pareri previsti dal D.lgs. 267/2000.

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, di stabilire ed approvare per l'anno 2013 le quote delle tariffe della componente rifiuti del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi relative alle diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, per come risultanti dal prospetto allegato;

di dare atto che le tariffe approvate con la presente proposta hanno effetto dal 1 gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

di confermare per l'anno 2013 in via generale la maggiorazione da applicare alle tariffe costituente la componente servizi del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nella misura minima di € 0,30 a metro quadrato da versare interamente allo Stato per come previsto dal D.L. n. 35/2013;

di modificare, per l'anno 2013, il comma 4 dell'art. 24 del Regolamento Tares nella parte in cui prevede la percentuale della maggiorazione del 50% per le attività stagionali sotto riportate, nelle percentuali di seguito indicate:

per l'attività di campeggi stagionali	70%
per l'attività di alberghi stagionali senza ristorante	70%
per l'attività di supermercati, macellerie, generi alimentari	70%
per l'attività di banchi di mercato e generi alimentari	70%
per autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	70%

di trasmettere copia della presente deliberazione tariffaria relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività.

Di dare atto altresì che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), esclusa la maggiorazione da versare allo Stato, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle Funzioni ambientali di cui art. 19 D.lgs. 30/12/1992 n. 504, aliquota deliberata dalla Provincia per l'anno 2013;

successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione: 8 favorevoli, 3 astenuti (la minoranza)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del T.U. 267/2000 del testo vigente



COMUNE DI PRAIA A MARE

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Municipio, 1 – 87028 PRAIA A MARE CS - Tel. 0985 73800 – Fax 0985 72555

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizio (TARES).
Determinazione delle tariffe per l'anno 2013

RELAZIONE

PREMESSO

Che con nota sindacale prot. n. 7120 del 23/05/2012 il responsabile dell'area entrate e tributi, il responsabile del servizio finanziario, il responsabile della TARES, il responsabile della gestione del servizio TARES, il responsabile del servizio di Polizia Locale ed il segretario comunale, sono stati invitati a collaborare, ognuno per le proprie competenze, per la determinazione delle tariffe TARES;

che a seguito di detto invito, sono seguite riunioni di lavoro, con la partecipazione di tutti i responsabili sopra richiamati, nonché di tutti i componenti dell'Ufficio Tributi, al fine di pervenire alla definizione di una bozza di determinazione delle tariffe TARES;

che a conclusione dei suddetti incontri di lavoro, in cui sono state esaminate e ampiamente discusse tutte le proposte avanzate e le problematiche inerenti il diverso carico percentuale (Ps) da attribuire alle singole categorie di utenze non domestiche;

CIO' PREMESSO

il responsabile della TARES e il responsabile del servizio finanziario,

Visto che l'art. 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che testualmente dispone:
“Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 56 del 28/12/2012 con la quale è stato approvato il regolamento Comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della TARES;

Visto il piano finanziario e la relazione illustrativa;

Preso atto delle linee guida emanate dal Ministero delle Finanze;

Preso, altresì, atto di quanto convenuto nelle suddette riunioni di lavoro;

Utilizzati i dati forniti dall'Ufficio Tributi, dall'Ufficio Tecnico, dall'Ufficio Anagrafe e dall'Ufficio di Polizia Locale;

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO



L'Ufficio ha proceduto ad inserire i dati rilevati, nell'applicativo fornito dal Ministero delle Finanze che, compilato in ogni sua parte, ha determinato le tariffe TARES come da prospetto allegato.

La ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche è stata effettuata sulla base del quantitativo dei rifiuti prodotti.

Nell'applicazione delle percentuali (Ps) riferite alle varie categorie di utenze non domestiche, si è operato in modo tale da distribuire l'intero costo del servizio, a tali categorie riferito, così come prevede la normativa, tenendo conto dei coefficienti di produttività generale, non disgiunti dalla attuale realtà economica e sociale esistente nel territorio del comune di Praia a Mare e che rischierebbe di appesantire ulteriormente ed in modo sproporzionato alcune categorie di contribuenti.

Praia a Mare li 30/05/2013

Il responsabile del servizio finanziario
Rag. G. Greco



Il responsabile TARES

G. Greco



Oggetto: Determinazione delle tariffe TARES – anno 2013

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

SI ESPRIME

ai fini della regolarità tecnica:

non comporta spesa

parere favorevole parere contrario

In quanto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Praia a Mare li 30-05-2013

IL RESPONSABILE DELLA TARES

Giuseppe Greco



IL RESPONSABILE AREA ENTRATE E TRIBUTI

Dott. Patrizia Laprovitera

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Riguardo alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si esprime parere

NON COMPORTA SPESA

favorevole contrario

Praia a Mare, 30-05-2013



Il Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria

Rag. Greco Giacomo

IMPEGNI

Intervento	Anno	Disponibilità	Importo Imp.	Reg. Imp.

ACCERTAMENTI

Capitolo	Anno	Descrizione Acc.	Importo	Reg. Acc.

Ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si attesta la relativa copertura finanziaria

Praia a Mare,

Il Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria

Rag. Greco Giacomo

PARERE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente è

conforme non conforme

alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi del comma 2° dell'art. 79 del vigente Statuto Comunale e a norma dell'articolo 97, comma 2 del TUEL, D.Lgs 267/2000

Praia a Mare, li 30-05-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI PRAIA A MARE
Provincia di Cosenza

Parere del Revisore dei Conti in ordine all'approvazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) per l'anno 2013 ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art.3 del D.L. 174/2012

Il Revisore dei Conti del Comune di Praia a Mare, dott. Giovanni Di Cianni;

visti

- Gli atti predisposti dagli Uffici competenti in ordine alla determinazione delle tariffe per l'anno 2013 del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- La deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 28/12/2012 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina del suddetto tributo;
- La deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 12/03/2013 recante modifiche ed integrazioni al regolamento precedentemente adottato;

considerato

- Che il disposto normativo contenuto nell'art. 14 del D.L. 201/2011 ha istituito a decorrere dall'1/1/2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- Che la tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati e dei costi dei servizi indivisibili.

preso atto


- del parere favorevole espresso dal responsabile Tares e dal responsabile dell'Ufficio tributi in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del provvedimento;

esprime

il proprio parere favorevole in ordine all'approvazione del provvedimento medesimo.

Praia a Mare, 03/06/2013

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Giovanni Di Cianni



PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE PRESENTATO DALL'ASSESSORE ANTONIO GIANNOTTI

Comuni oltre 5.000 abitanti, SUD

DATI GENERALI	Inserire	%		
Costi fissi no K n-1			775.720,56	Costi fissi no K
CKn			0,00	CKn
Costi variab n-1			1.340.921,23	Costi variabili
Riduz. Rd Ud	€		0,00	Riduz. Rd Ud
Totale RSU	kg		2.116.641,79	
Tasso inflaz. lp				
Recup. Prod. Xn				


Utenze	RIFIUTI		COSTI			
	kg	%	Costi fissi	Costi var.	Riduz. Rd Ud	Costi var. corr.
Ud	3.503.198,28	63,69	€ 794.091,44	€ 854.093,26	€ -	€ 854.093,26
Und	1.996.801,72	36,31	€ 281.629,12	€ 486.827,97	€ -	€ 486.827,97
Totale	5.500.000,00	100,00	€ 775.720,56	€ 1.340.921,23	€ -	€ 1.340.921,23

1.348.184,70
768.457,09
2.116.641,79

DATI DELLE UENZE DOMESTICHE

n	Inserire		Inserire		Inserire	
	Stot(n)	N(n)	Ps			
1	649,6	755	80%			
2	652,2	621	60%			
3	540,6	472	40%			
4	325,018	4780	20%			
5	14059	127	10%			
6 o più	5020	44	0%			
Totale	526741	6799				

Fisso €/mq	TARIFFE	
	Variable	€
0,738		54,32
0,856		96,84
0,929		118,09
0,993		139,35
1,002		175,37
0,965		200,76



Handwritten mark resembling a stylized 'A' or 'R'.

Handwritten mark resembling a stylized 'R'.

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Inserire % aumento ut. giornaliera (<= 100%):

50%

n.	Attività	Inserire (Storipa)	Inserire P
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1.170,00	80%
2	Cinematografi e teatri	465,00	80%
3	Autoforniture e magazzini senza alcuna vendita diretta	5.574,00	80%
4	Utenze stagionali a 120gg	3.776,00	80%
	Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi	8.164,00	80%
5	Utenze stagionali a 120gg	18.244,00	80%
	Stabilimenti balneari	4.821,00	80%
	Utenze stagionali a 120gg	93.481,00	80%
6	Utenze stagionali a 180gg	7.321,00	80%
7	Esposizioni, autosaloni	809,00	80%
8	Alberghi con ristorante	30.998,00	60%
	Alberghi senza ristorante	5.561,00	50%
9	Utenze stagionali a 120gg	6.207,00	50%
	Case di cura e riposo	902,00	50%
10	Ospedale	0,00	50%
11	Uffici, agenzie, studi professionali	14.645,00	80%
	Utenze stagionali a 120gg	103,00	80%
12	Banche ed istituti di credito	573,00	80%
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	18.216,00	80%
14	edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze	1.011,00	80%
15	Negozi particolari quali fiatella, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	285,00	80%
	Banchi di mercato beni durevoli	0,00	50%
	- Idem utenze giornaliera	0,00	50%
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbieri, estetista	1.606,00	80%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2.831,00	80%
19	Carrozzeria, autofficina, eletrauto	4.451,00	80%
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2.212,00	80%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,00	80%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	8.873,00	20%
	- Idem utenze giornaliera	0,00	20%
23	Mense, birrerie, amburgherie	0,00	50%
24	Bar, caffè, pasticceria	3.961,00	20%
	- Idem utenze giornaliera	0,00	20%
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	6.922,00	50%
	Utenze stagionali a 120gg	206,00	50%
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	32,00	50%
27	Ortofrutta, peschierie, fiori e piante, pizza al taglio	12.63,00	20%
28	Ipermercati di generi misti	0,00	50%
29	Banchi di mercato genere alimentari	0,00	50%
	- Idem utenze giornaliera	0,00	50%
30	Discoteche, night-club	256,00	80%

257.899,00

Tariffe	
Fisso €/mq	Variab. €/mq
0,732	1,268
0,545	0,945
0,523	0,917
0,885	1,547
0,668	1,165
0,646	1,131
1,541	2,691
1,190	2,072
1,227	2,136
1,411	2,456
1,376	2,394
0,897	1,556
1,324	2,297
1,728	3,011
1,035	1,799
1,763	3,065
1,773	3,086
1,215	2,108
1,585	2,751
1,008	1,751
1,018	1,777
5,887	10,250
5,473	9,521
4,339	7,546
2,465	4,291
2,472	4,306
7,130	12,415
2,700	4,694
7,143	12,440
2,073	3,608



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

Comuni oltre 5.000 abitanti SUD

Ctuf:

€ 494.091,44

n	Ka	Sot(n)	ka.Stot(n)	Quv	Quv.Ka(n)	TFD
1	0,81	64376	52.144,56	0,911	0,738	
2	0,94	65222	61.308,68	0,911	0,856	
3	1,02	53016	54.076,32	0,911	0,929	
4	1,09	325048	354.302,32	0,911	0,993	
5	1,10	14059	15.464,90	0,911	1,002	
6 o più	1,06	5020	5.321,20	0,911	0,965	
Totale					542.617,98	

Gettito
€ 47.481,25
€ 55.825,82
€ 49.240,25
€ 322.616,92
€ 14.081,87
€ 4.845,32
€ 494.091,44

Verificato

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

Cvd (€)

€ 854.093,26

Cvd (€)

€ 3.503.198,28

Cu (€/kg)

€ 0,24

Quv

242,19

Inserire

n	Kb/min	Kb max	Ps	Kb(n)	N(n)	Kb(n).N(n)	Quv	TVd	Gettito	
1	0,60	1,00	80%	0,92	755	694,6	54,32	€	41.014,058	
2	1,40	1,80	60%	1,64	621	1018,44	96,84	€	60.135,845	
3	1,80	2,30	40%	2,00	472	944	118,09	€	55.740,385	
4	2,20	3,00	20%	2,36	4780	11280,8	139,35	€	666.097,596	
5	2,90	3,60	10%	2,97	127	377,19	175,37	€	22.271,945	
6 o più	3,40	4,10	0%	3,40	44	149,6	200,76	€	8.833,434	
Totale								14464,63	€	854.093,262

Verificato



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

Comuni oltre 5.000 abitanti SUD

Ctapf 281.629,12

QTnd 228.469,56

Qapf 1,23267678

Inserire % di aumento per utenze giornaliere (fino a 100%)

10%

Inserire

TARIFFE

Attività	Kc min.	Kc max.	Pc	Kc	Stot(ap)	Stot(ap).Kc	TF(ap)	Gettito
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45	0,63	80%	0,594	1.170,00	694,98	0,732	€ 856,69
2 Cinematografi e teatri	0,33	0,47	80%	0,442	465,00	205,53	0,545	€ 253,35
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36	0,44	80%	0,424	5.574,00	2363,38	0,523	€ 2.913,28
4 Utenze stagionali a 120gg	0,54	0,66	80%	0,636	1.241,42	789,55	0,784	€ 973,26
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63	0,74	80%	0,718	8.164,00	5861,75	0,885	€ 7.225,65
5 Utenze stagionali a 120gg	0,95	1,11	80%	1,077	5.965,15	6424,47	1,328	€ 7.919,29
5 Stabilimenti balneari	0,35	0,59	80%	0,542	4.821,00	2612,98	0,668	€ 3.220,96
5 Utenze stagionali a 120gg	0,53	0,89	80%	0,813	30.733,48	24986,32	1,002	€ 30.800,06
5 Utenze stagionali a 180gg	0,53	0,89	80%	0,813	3.610,36	2935,22	1,002	€ 3.618,18
6 Esposizioni, autosaloni	0,34	0,57	80%	0,524	809,00	423,92	0,646	€ 522,55
7 Alberghi con ristorante	1,01	1,41	60%	1,250	30.998,00	38747,50	1,541	€ 47.763,14
8 Alberghi senza ristorante	0,85	1,08	50%	0,965	6.561,00	6331,37	1,190	€ 7.804,53
8 Utenze stagionali a 120gg	1,28	1,62	50%	1,448	2.040,66	2953,85	1,784	€ 3.641,14
9 Case di cura e riposo	0,90	1,09	50%	0,995	902,00	897,49	1,227	€ 1.106,32
10 Ospedale	0,86	1,43	50%	1,145	0,00	0,00	1,411	€ -
11 Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	1,17	80%	1,116	14.645,00	16343,82	1,376	€ 20.146,65
12 Utenze stagionali a 120gg	1,35	1,76	80%	1,674	38,86	56,69	2,064	€ 69,88
12 Banche ed istituti di credito	0,48	0,79	80%	0,728	573,00	417,14	0,897	€ 514,60
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,85	1,13	80%	1,074	18.216,00	19563,98	1,324	€ 24.116,07
14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,01	1,50	80%	1,402	1.011,00	1417,42	1,728	€ 1.747,20



15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,56	0,91		80%	0,840	285,00	239,40	1,035	€	295,10
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,19	1,67		50%	1,430	0,00	0,00	1,763	€	-
	-idem utenze giornaliere	1,79	2,51		50%	2,145	0,00	0,00	2,644	€	-
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbieri, estetista	1,19	1,50		80%	1,438	1.606,00	2309,43	1,773	€	2.846,78
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	1,04								
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,38		80%	0,986	2.831,00	2791,37	1,215	€	3.440,85
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,33	0,94		80%	1,286	4.451,00	5723,99	1,585	€	7.055,82
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	0,92		80%	0,818	2.212,00	1809,42	1,008	€	2.230,43
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,40	10,28				0,00	0,00	1,018	€	-
	-idem utenze giornaliere	5,10	15,42		20%	4,776	8.873,00	42377,45	5,887	€	52.237,70
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,55	6,33		20%	7,164	0,00	0,00	8,831	€	-
24	Bar, caffè, pasticceria	2,56	7,36		50%	4,440	0,00	0,00	5,473	€	-
	-idem utenze giornaliere	3,84	11,04		20%	3,520	3.961,00	13942,72	4,339	€	17.186,87
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	2,44			5,280	0,00	0,00	6,509	€	-
	utenze stagionali a 120gg				50%	2,000	6.722,00	13444,00	2,465	€	16.572,11
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,34	3,66		50%	3,000	67,73	203,18	3,698	€	250,45
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,56	2,45		50%	2,005	32,00	64,16	2,472	€	79,09
28	Ipermercati di generi misti	4,42	11,24		20%	5,784	1.263,00	7305,19	7,130	€	9.004,94
29	Banchi di mercato genere alimentari	1,65	2,73		50%	2,190	0,00	0,00	2,700	€	-
	-idem utenze giornaliere	3,35	8,24		50%	5,795	0,00	0,00	7,143	€	-
30	Discoteche, night-club	5,03	12,36		50%	8,693	0,00	0,00	10,715	€	-
		0,77	1,91		80%	1,682	2.516,00	4231,91	2,073	€	5.216,58
							172.354	228469,5573			€ 281.629,12

Verificato



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

Comuni oltre 5.000 abitanti SUD

CVnd 486.827,97

QTnd 1.996.801,72

Cu 0,244

% aumento utenze giornaliera 50%

Inserire

	Attività	Kd mln.	Kd max.	Ps	Kd	Stot(ap)	Qnd	TARIFFE	Gettito
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,00	5,50	80%	5,200	1.170	6.084	1,268	€ 1.483,30
2	Cinematografi e teatri	2,90	4,12	80%	3,876	465	1.802	0,945	€ 439,42
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,20	3,90	80%	3,760	5.574	20.958	0,917	€ 5.109,70
	Utenze stagionali a 120gg	4,80	5,85	80%	5,640	1.241	7.002	1,375	€ 1.707,03
4	Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,53	6,55	80%	6,346	8.164	51.809	1,547	€ 12.631,17
	Utenze stagionali a 120gg	8,30	9,83	80%	9,519	5.965	56.782	2,321	€ 13.843,74
5	Stabilimenti balneari	3,10	5,20	80%	4,780	1.585	7.576	1,165	€ 1.847,12
	Utenze stagionali a 120gg	4,65	7,80	80%	7,170	30.733	220.359	1,748	€ 53.724,39
	Utenze stagionali a 180gg	4,65	7,80	80%	7,170	3.610	25.886	1,748	€ 6.311,17
6	Esposizioni, autosaloni	3,03	5,04	80%	4,638	809	3.752	1,131	€ 914,79
7	Alberghi con ristorante	8,92	12,45	60%	11,038	30.998	342.156	2,691	€ 83.418,93
8	Alberghi senza ristorante	7,50	9,50	50%	8,500	6.561	55.769	2,072	€ 13.596,58
	Utenze stagionali a 120gg	11,25	14,25	50%	12,750	2.041	26.018	3,108	€ 6.843,38
9	Case di cura e riposo	7,90	9,62	50%	8,760	902	7.902	2,136	€ 1.926,42
10	Ospedali	7,55	12,60	50%	10,075	0	0	2,456	€ -
11	Uffici, agenzie, studi professionali	7,90	10,30	80%	9,820	14.645	143.814	2,394	€ 35.062,38
	Utenze stagionali a 120gg	11,85	15,45	80%	14,730	34	499	3,591	€ 121,61
12	Banche ed istituti di credito	4,20	6,93	80%	6,384	573	3.658	1,556	€ 891,84
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,50	9,90	80%	9,420	18.216	171.595	2,297	€ 41.835,46
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,88	13,22	80%	12,352	1.011	12.488	3,011	€ 3.044,59
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,90	8,00	80%	7,380	285	2.103	1,799	€ 512,79
16	Banchi di mercato beni durevoli	10,45	14,69	50%	12,570	0	0	3,065	€ -



17	idem, utenze giornaliere	15,68	22,04	50%	18,855	0	0	4,597	€	-	
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbieri, estetista	10,45	13,21	80%	12,658	1,606	20,329	3,086	€	4.956,23	
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	9,11	80%	8,648	2,831	24,482	2,108	€	5.968,93	
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,02	12,10	80%	11,284	4,451	50,225	2,751	€	12.245,07	
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,90	8,25	80%	7,180	2,212	15,882	1,751	€	3.872,13	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,00	8,11	80%	7,288	0	0	1,777	€	-	
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	29,93	90,50	20%	42,044	8,873	373,056	10,250	€	90.952,59	
23	idem, utenze giornaliere	44,90	135,75	20%	63,066	0	0	15,376	€	-	
23	Mense, birrerie, amburgherie	22,40	55,70	50%	39,050	0	0	9,521	€	-	
24	Bar, caffè, pasticceria	22,50	64,76	20%	30,952	3,961	122,601	7,546	€	29.890,57	
25	idem, utenze giornaliere	33,75	97,14	20%	46,428	0	0	11,319	€	-	
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, utenze stagionali a 20gg	13,70	21,50	50%	17,600	6,722	118,307	4,291	€	28.843,75	
26	Plurificenze alimentari e/o miste	20,55	52,25	50%	26,400	67,726	1,788	6,436	€	435,91	
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	13,77	21,55	50%	17,660	32	565	4,306	€	137,78	
28	Ipermercati di generi misti	38,93	98,90	20%	50,924	1,263	64,317	12,415	€	15.680,74	
29	Banchi di mercato genere alimentari	14,53	23,98	50%	19,255	0	0	4,694	€	-	
29	idem, utenze giornaliere	29,50	72,55	50%	51,025	0	0	12,440	€	-	
30	Discoteche, night-club	44,25	108,83	50%	76,538	0	0	18,660	€	-	
30	Discoteche, night-club	6,80	16,80	80%	14,800	2,516	37,237	3,608	€	9.078,48	
										169.118	1.996.802
										€	486.827,97

Verificato



COPIA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 06.06.2013

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

F.to IL PRESIDENTE
Francesco Trimboli

F.to IL SINDACO
Antonio Praticò

F.to IL SEGRETARIO
Dott.ssa Algieri Santa Rosaria

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Algieri Santa Rosaria



La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio il giorno 12/06/2013 rimanendovi per 15gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e cioè fino a tutto il 27/06/2013.

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Algieri Santa Rosaria

X E' divenuta ESECUTIVA.

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

X Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale al n° 457 per 15 giorni consecutivi dal 12/06/2013 al 27/06/2013

IL MESSO COMUNALE
f.to Sig. Campagna Vincenzo